



Prot. n. 41956

Roma, lì 10 GIU. 2010

Al Comune di Anzio  
Servizio Politiche per il Territorio  
Piazza Cesare Battisti, n. 25  
00042 Anzio (RM)

**OGGETTO: Parere in merito all'interpretazione dell'art. 3, comma 3, della L.R. n. 21/2009 relativo all'intervento di ampliamento in tema di rischio sismico - Comune di Anzio.**

Il Comune di Anzio ha chiesto il parere di questa Direzione Regionale in merito alla interpretazione dell'art. 3, comma 3, della L.R. n. 21/2009 recante "Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale".

Il quesito posto dal Comune riguarda l'intervento di ampliamento su edifici realizzati in zone classificate a rischio sismico, come individuate dalla D.G.R. n. 387/2009.

Il Comune riferisce inoltre che sotto il vigore delle disposizioni contenute nell'O.P.C.M. 3274/2003 il proprio territorio non risultava a rischio sismico.

In particolare il Comune chiede di sapere quali siano gli elaborati necessari per assentire l'intervento e se tali elaborati siano comunque necessari anche nel caso in cui l'ampliamento sia realizzato "con struttura totalmente indipendente dal resto del fabbricato".

Nel merito, si ritiene quanto segue.

L'art. 3, comma 3, è esplicito nel disporre che "gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti esclusivamente a condizione che l'intero edificio sia adeguato alla normativa antisismica". Il dettato normativo è pertanto chiarissimo nel richiedere in ogni caso l'adeguamento alla normativa antisismica di tutto l'edificio. Non è pertanto ammissibile la messa a norma unicamente della parte ampliata, anche se tale intervento sia realizzato con accorgimenti tecnici che lo rendano indipendente dall'edificio preesistente.

Oltre il dato letterale della norma in questione, sostiene tale conclusione anche la ratio complessiva della legge. Infatti, ai sensi dell'art. 1, tra le finalità di carattere generale del provvedimento normativo figura proprio "l'adeguamento del patrimonio edilizio esistente alla normativa antisismica".

DIPARTIMENTO TERRITORIO  
DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO E URBANISTICA  
AREA D2 2B 08 - LEGISLATIVO, CONTENZIOSO E CONFERENZA DI SERVIZI

Pertanto gli interventi di ampliamento (art. 3), come del resto quelli di sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione (art. 4), con i quali peraltro si pongono in essere severe deroghe alle previsioni degli strumenti urbanistici, trovano la loro giustificazione, tra le altre finalità indicate dall'art. 1, lett. a), proprio nell'esigenza sempre più ineludibile di adeguare il patrimonio edilizio alle previsioni delle norme in tema di rischio sismico. Se dunque gli scopi ultimi della legge regionale sono quelli di soddisfare, mediante incentivi volumetrici, i bisogni abitativi della collettività coniugandoli con la necessità di migliorare la qualità, anche energetica, e la sicurezza del patrimonio edilizio esistente, appare evidente che non sarebbe affatto in linea con tali scopi un intervento di ampliamento che non realizzasse l'adeguamento dell'intero edificio alle previsioni antisismiche.


Per quanto riguarda l'individuazione degli elaborati necessari a comprovare il rispetto della normativa antisismica, tale competenza appartiene al Genio Civile ed è pertanto presso tali uffici che vanno reperite le relative informazioni.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito: <http://www.regione.lazio.it/web2/contents/urbate/pareri.php>

Il Dirigente dell'Area  
(Dr. Marina Ajello)



Il Direttore  
(Arch. Daniele Jacovone)



L'estensore: SLevante

